



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Decreto Repertorio n. 22/2018

LA GARANTE

Avviso per l'istituzione dell'Albo Fornitori ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”, di seguito denominata “Autorità”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”;

VISTA la determinazione del 3 marzo 2016 (G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d’intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, la dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;

VISTO il Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 con il quale il Garante uscente Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la cessazione del regime di *prorogatio* di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016, data in cui Filomena Albano assume l’incarico di titolare dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza;

VISTO il decreto del Garante repertorio n. 117 prot. n. 988 del 13/05/2016 con il quale la dottoressa Cristiana CORINALDESI, dirigente coordinatrice dell’Ufficio, è delegata alla gestione delle risorse economico – finanziarie in dotazione all’Ufficio e all’esercizio dei poteri contrattuali e di spesa, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, ai sensi degli articoli 5, commi 2 e 3, lettera c) e 11 comma 3, del DPCM 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della Legge 12 luglio 2011, n. 112”;

CONSIDERATO che l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie; l’organizzazione e la gestione amministrativo-finanziaria è regolata dal precitato D.P.C.M. 20 luglio 2012, n.168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della Legge 12 luglio 2011, n. 112” innanzi citato;

CONSIDERATO che sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative sopra citate, l’Autorità garante gestisce in autonomia le procedure di acquisto di beni e di servizi strumentali al funzionamento dell’Ufficio, servizi di comunicazione istituzionale, servizi per la realizzazione di

AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0000953/2018 del 19/04/2018
Firmatario: FILOMENA ALBANO



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

iniziative per la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, *etc*, in piena conformità a quanto previsto dal codice degli appalti (articolo 31 del D.P.C.M. n. 168/2012);

CONSIDERATO che l'emanazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, b. 50 come integrato e corretto dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 ha introdotto una serie di novità normative che richiedono un intervento sulle attuali modalità di gestione delle procedure sotto soglia al fine, in particolare, di migliorare la qualità delle procedure;

CONSIDERATO che le stesse linee guida A.N.AC. n. 4 recanti "*procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici*" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 indicano l'opportunità che le amministrazioni si dotino di un proprio regolamento che disciplini le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo (punto 5.1.6 linee guida);

CONSIDERATO che, tenuto conto di quanto sopra, l'Autorità garante ha la specifica esigenza di istituire un Albo fornitori in conformità a quanto prescritto dalle linee guida ANAC precitate (punti 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9) per l'espletamento, nei casi e alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, delle procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che per le Autorità Governative è pari ad 135.000 euro;

CONSIDERATO che tale Albo verrà utilizzato dall'Autorità come strumento atto ad identificare i Fornitori qualificati a fornire beni e servizi, tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento dell'Autorità stessa. In particolare, le finalità che si intendono raggiungere con l'istituzione del presente Albo sono: assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione dei fornitori negli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria; dotarsi di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permetta di individuare rapidamente i fornitori da coinvolgere nel processo; snellire l'iter delle procedure di gara e realizzare un risparmio dei costi legati alla produzione di documentazione.

CONSIDERATO che l'elenco sarà utilizzato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'affidamento di forniture di beni e servizi mediante affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) e lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 m. 50 e s.m.i..

CONSIDERATO che per le procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, l'Autorità, trattandosi di procedure configurabili come affidamento diretto, potrà utilizzare l'elenco per indagini di mercato finalizzate all'acquisto di beni e servizi; per indagini di mercato, confronti concorrenziali e simili non necessariamente finalizzate all'acquisto, ma anche ad esempio finalizzati alla mera conoscenza dell'assetto di mercato di un dato settore; e per richiedere preventivi di spesa al fine di affidare direttamente la fornitura di un bene o di un servizio;



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

VISTO il Decreto Rep. n. 20/2018 in data 16/04/2018 di approvazione del regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso visto e considerato

DECRETA

E' indetto un Avviso pubblico per la costituzione dell'Albo fornitori utilizzato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'espletamento, nei casi e alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, delle procedure di acquisto di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) e lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 m. 50 e s.m.i..

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

L'Autorità, di norma, seleziona i concorrenti tra i Fornitori iscritti all'Albo, nella specifica o nelle specifiche Sezioni e categorie, nonché sottocategorie d'interesse.

Si evidenzia però l'obbligo dettato dall'articolo 1, comma 450 della legge 296/2006 che impone alle pubbliche amministrazioni di procedere all'acquisto di beni e servizi di importo pari a 1.000 euro sino alla soglia comunitaria esclusivamente tramite mercati elettronici. L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, che non ha un proprio mercato elettronico e non aderisce a mercati elettronici regionali, utilizza il MepA di Consip Spa. Conseguentemente nel caso in cui si debba procedere ad acquisti per i quali è presente il metaprodotto in MePa, l'operatore economico iscritto nell'elenco fornitori dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, per poter essere interpellato, dovrà essere anche iscritto ed attivo sul MePa.

Resta ferma peraltro la facoltà per l'Autorità, quando si tratti di forniture e servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo, ovvero qualora l'Autorità, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti, di invitare anche altri soggetti ritenuti idonei, oltre agli iscritti nella sezione pertinente del medesimo.

Inoltre nel caso in cui si debba procedere ad acquisti di beni per i quali è presente il metaprodotto in MePa, l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza si riserva la facoltà di ricorrere alla comparazione dei listini di mercato presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) gestito da Consip Spa..



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

I soggetti richiedenti, qualora qualificati, non acquisiscono con l'iscrizione all'Albo Fornitori alcun diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dall'Autorità, in quanto l'iscrizione stessa non costituisce, di per sé, titolo di preferenza.

In relazione alla specificità dei singoli oggetti da affidare, l'Autorità si riserva, inoltre, di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli invitati.

È stabilito di seguito il numero minimo di Fornitori che, in relazione al valore economico stimato dell'appalto posto a base di gara, devono essere interpellati per garantire un adeguato livello di concorrenza:

FORNITURE E SERVIZI

Importo Affidamenti	Numero minimo di Fornitori
Inferiore a 40.000 €	Almeno 2
Da 40.000 € fino a 135.000 € (sotto soglia europeo)	Almeno 5

L'affidamento diretto, senza previa consultazione del numero minimo di Fornitori, sarà motivato dalle particolari caratteristiche dell'appalto che rendono inopportuno il confronto concorrenziale (es. privativa, ricorso alla comparazione dei listini di mercato, offerte precedenti per commesse identiche o analoghe ovvero analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni) o da particolari ragioni di indifferibilità ed urgenza, ovvero, nel caso dei servizi professionali, dalle specifiche e peculiari competenze del professionista da incaricare.

Inoltre, per i medesimi affidamenti, qualora il numero di iscritti, per una specifica categoria, non raggiunga il numero minimo dei soggetti da invitare, l'Autorità può procedere alla consultazione dei soli soggetti accreditati all'Albo al momento della richiesta di offerta.

Art. 2 Struttura dell'Albo Fornitori

L'Albo Fornitori è così articolato:

- Sezione 01. Forniture;
- Sezione 02. Servizi.

Ogni Sezione è suddivisa in categorie principali e, ove presenti, categorie secondarie o sottocategorie. Le stesse, nell'arco di vigenza del presente Albo Fornitori, possono essere integrate e/o articolate in ulteriori sottocategorie, in base ad esigenze dell'Autorità.

Le categorie merceologiche sono elencate rispettivamente nelle sezioni 01 e 02 dell'allegato C al presente avviso.

Art. 3



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Soggetti ammessi

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e gli Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 recante il Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106 (organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, o di produzione o scambio di beni o servizi).

Art. 4

Requisiti di ammissione richiesti

Per essere iscritti all'Albo Fornitori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Requisiti di ordine generale:** insussistenza dei motivi di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- **Idoneità professionale:** iscrizione al registro delle Camere di Commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA) o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività che si riferiscono alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione
- **Capacità economica e finanziaria:** gli operatori economici devono dichiarare un fatturato specifico, relativo agli ultimi tre esercizi antecedenti la data dell'avviso, per le categorie per le quali si richiede l'iscrizione all'Albo (un fatturato specifico per ogni categoria). Gli operatori di nuova costituzione possono iscriversi all'Albo senza indicare il fatturato, salvo l'obbligo di fornire altra idonea documentazione che attesti un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali e di comunicare entro l'anno successivo il fatturato maturato nel primo anno di attività.
- **Capacità tecniche e professionali:** gli operatori devono dichiarare di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire la prestazione con un adeguato standard di qualità; a tal fine devono produrre un elenco delle prestazioni regolarmente eseguite a favore di soggetti pubblici o privati per le medesime categorie per le quali si richiede l'iscrizione, relativo al triennio precedente la data di pubblicazione dell'avviso.
- **Eventuale abilitazione al Mercato Elettronico della P.A. (MePA)** per la fornitura di beni e servizi che si riferiscono alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'iscrizione. Gli operatori economici devono fornire idonea attestazione dell'iscrizione al MePA delle categorie e dei prodotti per i quali la stessa è avvenuta.

Inoltre, in caso di qualificazione come Ente del Terzo settore sono richiesti gli ulteriori seguenti requisiti:

- iscrizione ad uno dei registri (Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale) attualmente previsti dalle normative di settore nelle more dell'istituzione



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 101 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 recante il Codice del Terzo settore);

- formale costituzione dell'ente da non meno di due anni alla data di pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'Autorità;

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande

Gli operatori economici che intendono iscriversi all'Albo dovranno presentare apposita domanda (*utilizzando il fac-simile di domanda di cui all'allegato A*) contenente tutte le informazioni e allegando la documentazione richiesta nel presente Avviso.

Nella domanda d'iscrizione il Fornitore dovrà specificare la/e Sezione/i di interesse e la tipologia dei beni e servizi (Allegato C – Categorie merceologiche Albo Fornitori), barrando le relative caselle.

In sede di prima applicazione, la domanda ed i suoi allegati, firmati digitalmente pena la non iscrizione, dovranno pervenire al seguente indirizzo p.e.c: autoritagaranteinfanzia@pec.it entro il

18 Maggio 2018

La p.e.c. dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- Dicitura "Iscrizione Albo Fornitori beni e servizi – Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza".
- Denominazione del fornitore mittente.

In tale richiesta devono essere riportati tutti gli elementi utili ad identificare il Fornitore e i prodotti e/o i servizi che lo stesso è in grado di servire, nonché tutte le notizie necessarie alla conoscenza del loro grado di organizzazione e dimensione.

I Fornitori interessati possono richiedere l'iscrizione, anche contestuale, ad una o più Sezioni dell'Albo Fornitori istituito dal presente Regolamento, con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domande per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Art. 6



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori devono presentare la seguente documentazione:

- Domanda di iscrizione all'Albo Fornitori redatta su propria carta intestata (fac-simile Modello A - scaricabile dal sito istituzionale) con indicazione specifica della/e Sezioni d'interesse e della/e categoria/e merceologica/che dei beni e servizi per i quali si richiede l'iscrizione (Modello C - scaricabile dal sito istituzionale), con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- Dichiarazione circa l'assenza di ciascuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.; estremi dell'iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (fac-simile Modello B - scaricabile dal sito istituzionale);
- Indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) – ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e articolo 3, comma 2 del D.P.C.M. 22 luglio 2011 -; di quella istituzionale non certificata (Pei) e del numero di fax della sede legale, con espressa autorizzazione al suo utilizzo, nell'ipotesi di impossibilità di utilizzo della Pec;
- Modello C - Categorie Merceologiche, con indicazione della/e categoria/e di interesse.
- Modello E – Autodichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica – professionale (fac-simile Modello E – scaricabile dal sito istituzionale).

In aggiunta gli Enti del terzo settore dovranno produrre:

- Copia dell'Atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrati;
- Copia dei verbali di assemblea recanti eventuali modifiche allo Statuto e/o alla composizione del Consiglio Direttivo anche nel caso in cui, pur restando invariata la composizione, il Consiglio Direttivo risulti scaduto in base alla durata indicata nei propri documenti costitutivi;
- Relazione concernente l'attività associativa svolta nell'ultimo anno e quella in programma;
- Bilancio/rendiconto consuntivo afferente l'esercizio finanziario precedente alla data di presentazione della domanda ed approvato dall'assemblea, con indicati contributi, beni e lasciti, nonché lo stato patrimoniale;
- Dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale concernente la prevalenza del numero dei volontari rispetto al numero dei lavoratori dipendenti e dei professionisti convenzionati.

È facoltà del soggetto che intende ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della propria presentazione. L'Autorità si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica e ulteriore documentazione.



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal Titolare, se si tratta di impresa individuale, o Legale Rappresentante/Socio, se si tratta di altro tipo di società/ente.

Art. 7

Modalità di valutazione delle domande

Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte di apposita Commissione composta dalla Dirigente Coordinatrice dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con funzioni di Presidente e da due funzionari scelti all'interno dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza che esaminerà la completezza e la correttezza della documentazione inviata e la sussistenza dei requisiti richiesti.

L'inammissibilità della domanda di iscrizione per carenza dei requisiti verrà manifestata con apposita comunicazione, inviata al recapito PEC indicato dal Fornitore in sede di domanda di iscrizione.

Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste le opportune integrazioni da parte del responsabile del procedimento e sarà cura del Fornitore fornire esaustivo riscontro nel termine assegnato o, in mancanza di esso, entro sette giorni dalla richiesta.

L'Autorità rigetterà la domanda di iscrizione nei seguenti casi:

- assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti al precedente paragrafo 4 "Requisiti di ammissione richiesti";
- mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al paragrafo precedente, ovvero la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso di questi.

Il permanere dei requisiti di iscrizione potrà essere verificato dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza in qualunque momento, mediante verifiche a campione.

Art. 7

Decorrenza dell'iscrizione all'Albo Fornitori

In sede di prima istituzione dell'Albo saranno prese in considerazione solo le istanze di iscrizione pervenute a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito web dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ed entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione stessa.

All'iscrizione dei fornitori idonei nelle varie categorie dell'Albo si procederà in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande, risultante dal numero progressivo attribuito dal protocollo generale dell'Ente.

L'Albo verrà istituito con determinazione dirigenziale della Dirigente coordinatrice dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Lo stesso sarà pubblicato nel sito internet dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza www.garanteinfanzia.org autorità trasparente _sezione bandi di gara e contratti.

L'iscrizione al nuovo Albo Fornitori si effettua solo la prima volta. In caso di variazione/integrazione le imprese/associazioni avranno cura di presentare solo il Modello D (scaricabile dal sito www.garanteinfanzia.org sezione Autorità Trasparente sottosezione bandi di gara e contratti);

I Fornitori iscritti si impegnano a comunicare tempestivamente all'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, a mezzo p.e.c., qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati al momento della richiesta di iscrizione, pena la cancellazione dall'Albo, mediante utilizzo del summenzionato Modello D.

Art. 8

Decorrenza dell'iscrizione all'Albo Fornitori

Il nuovo Albo Fornitori sarà soggetto ad aggiornamento semestrale, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. L'aggiornamento semestrale dell'Albo, comprenderà:

- l'iscrizione di nuovi fornitori che abbiano presentato richiesta entro il 30 maggio e 30 novembre di ogni anno;
- variazioni e/o integrazioni o cancellazioni relative a fornitori già iscritti pervenute entro il 30 maggio e il 30 novembre di ogni anno.

Art. 9

Estensione della qualificazione

Il Fornitore già iscritto all'Albo Fornitori può richiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre Sezioni e/o categorie di specializzazione, mediante l'utilizzo del summenzionato Modello D scaricabile dal sito web www.garanteinfanzia.org sezione autorità trasparente_sotto sezione bandi di gara e contratti .

Art. 10

Sospensione dall'Albo fornitori

L'Autorità, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica periodica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, dandone comunicazione al Fornitore interessato, il quale, nel termine massimo di dieci giorni, potrà fornire la documentazione o i chiarimenti necessari alla rimozione delle cause indicate.

Inoltre, ove il Fornitore interessato si renda responsabile, nell'arco di un anno, di più di una inadempienza nell'esecuzione delle attività affidategli, l'Autorità potrà a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'Albo.

Della sospensione dall'Albo sarà data comunicazione scritta, a mezzo PEC, al soggetto interessato con l'indicazione del motivo nel termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della documentazione o dei chiarimenti richiesti dall'Autorità.



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 11

Cancellazione dall'Albo fornitori

Il Fornitore che ha conseguito l'iscrizione all'Albo Fornitori può, in qualsiasi momento, chiedere all'Autorità di essere cancellato dall'Albo stesso. La richiesta di cancellazione deve essere formulata dal Titolare/Legale Rappresentante/Socio.

L'Autorità potrà procedere con la cancellazione dall'Albo Fornitori dei Fornitori iscritti nel caso di:

- mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- mancata presentazione della documentazione richiesta dall'Autorità, nei tempi e con le modalità richieste nel presente Regolamento;
- mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente Regolamento;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore;
- errore grave nell'esercizio dell'attività professionale svolta dal Fornitore;
- mancata risposta agli inviti, per almeno tre volte nel biennio, senza fornire adeguata motivazione in merito;
- espressa richiesta da parte del fornitore.

La cancellazione sarà comunicata al Fornitore entro 30 giorni dalla data di constatazione del motivo di cancellazione, a mezzo PEC.

Tutti i casi di cancellazione comportano l'impossibilità di essere reinseriti nell'Albo per un periodo di un anno decorrente dalla data di comunicazione della cancellazione, qualora dovesse essere presentata nuova domanda.

L'Autorità non restituirà ai Fornitori la documentazione presentata.

Art. 12

Criteri di gestione dell'Albo Fornitori

La scelta dei Fornitori da invitare a presentare offerta rispetterà i principi di rotazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza mediante lo scorrimento dell'Elenco secondo l'ordine precostituito in base alla data di presentazione della domanda.

Per progetti di particolare rilevanza legati alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Autorità, la scelta degli operatori da invitare a presentare offerta, dovrà tenere conto della corrispondenza tra l'oggetto del progetto da realizzare e le finalità statuarie nonché dell'esperienza pregressa maturata dall'associazione/ente del terzo settore in quel determinato ambito di attività.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

I dati forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, ai sensi del D.Lgs, 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i, ed è finalizzato esclusivamente alle



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

procedure previste dal presente avviso. Con l'invio della domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

Art. 14

Altre informazioni

Il presente avviso, unitamente ai relativi allegati, è disponibile sul sito internet dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza www.garanteinfanzia.org sezione autorità trasparente_sottosezione_bandi di gara e contratti.

Per informazioni sulla procedura rivolgersi all'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza all'indirizzo di posta elettronica: ferrara@garanteinfanzia.org indicando nell'oggetto della mail: "Albo fornitori. Richiesta chiarimenti"

Il Responsabile Unico del procedimento è la dottoressa Ferrara Maria.

Roma, 19/04/2018

LA GARANTE

ALBANO FILOMENA / Postecom S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.